
Statuto

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita per volontà dei signori Laurindo Ricci e Salvatore Paratore una Fondazione denominata: "Amicus Fidelis O.N.L.U.S." in sigla "AF ONLUS".-----

La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".-----

La Fondazione ha sede in Firenze, Via Pasquale Villari n. 13/R.-----

Eventuali cambi di sede non comportano modifiche statutarie, purchè avvengano all'interno del territorio del Comune di Firenze.-----

Eventuali sedi secondarie per unità operative possono essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.-----

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione coincide con l'attuale ambito amministrativo della Regione Toscana.-----

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione, libera, laica e privata, si pone l'obiettivo di offrire uno strumento di eccellenza che agisca con l'esclusivo scopo di offrire concreto aiuto a persone disabili ed ai loro familiari. La Fondazione dovrà quindi improntare ogni propria azione al profondo ed assoluto rispetto della vita umana, in ogni sua forma e manifestazione, in quanto ogni persona custodisce in sé un universo di mondi, tutti degni di rispetto e di tutela. In tale ambito valoriale, la Fondazione si propone di agire per offrire alle persone disabili le migliori condizioni di vita con particolare attenzione e cura per quelle cui venga a mancare il diretto sostegno della famiglia d'origine.-----

Operativamente la Fondazione sarà particolarmente attiva nell'acquisire risorse umane e professionali oltre che immobiliari e finanziarie da porre al servizio del proprio scopo, sollecitando le coscienze e stimolando la generosità dei privati. I donatori più generosi, qualora interessati, acquisiranno l'irrevocabile diritto di inserire un proprio caro, affetto da disabilità, nel progetto di assistenza e cura, così come disciplinato dal presente Statuto e da apposito regolamento. La volontà è quella di garantire al donatore la certezza che anche dopo la propria scomparsa il disabile continuerà a ricevere adeguata assistenza offerta in un ambiente familiare e, per quanto possibile, affettuoso.-----

La Fondazione, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si pone l'obiettivo di operare a favore delle persone affette da disabilità fisica, psichica e sensoriale per il miglioramento della qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi residenziali, nonché a sostegno o in sostituzione della famiglia. La Fondazione pone al centro della propria azione la persona disabile: la sua umanità, la sua unitarietà, le sue necessità ed i suoi peculiari interessi di vita.-----

Per raggiungere i propri scopi la Fondazione si avvarrà della collaborazione di altri enti di natura sia pubblica che privata, prestando particolare attenzione al coinvolgimento del settore delle cooperative ed ai servizi offerti dagli enti pubblici. La Fondazione intende affiancarsi al servizio pubblico ma non sostituirsi allo stesso, dal quale intende mantenersi autonoma.-----

La Fondazione non si pone quindi l'obiettivo sociale, di cui deve essere portatore l'ente pubblico, di aiutare tutti, bensì è tesa a favorire il godimento da parte dei disabili di trattamenti di eccellenza.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Articolo 3 - Patrimonio e sue regole di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

Il fondo di dotazione è costituito dai beni di cui è stata dotata dai fondatori descritti nell'atto di costituzione della Fondazione.

Il fondo di dotazione è indicato in apposita voce del bilancio della Fondazione.

Tale fondo di dotazione potrà essere incrementato, con delibera del consiglio di amministrazione, tramite ulteriori devoluzioni specificamente dirette all'incremento di tale fondo.

Per l'esercizio delle proprie attività, la Fondazione utilizzerà un fondo di gestione, costituito dalle entrate che ad essa pervengono:

- a) da parte dei Fondatori;
- b) da parte di chiunque voglia sostenerne l'attività attraverso oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

La Fondazione, qualora riceva in donazione, a tale scopo, un immobile o una porzione di immobile, al momento dell'accettazione della donazione potrà obbligarsi a garantire che uno o più determinati disabili siano assistiti nel medesimo immobile o porzione di immobile donata o, solo previo consenso scritto del donatore, in altra corrispondente struttura.

Nel medesimo atto potrà essere altresì convenuto che la Fondazione, divenuta proprietaria dell'immobile o della porzione di immobile donata, ha facoltà di realizzarvi, fermo il predetto obbligo di assistenza in loco eventualmente assunto, una struttura di casa-famiglia (o altra di analogo contenuto) nella quale ospitare e assistere altri disabili. In tal caso, la Fondazione dovrà agire con la massima cautela al fine di garantire che i componenti della casa-famiglia siano idonei a convivere con i disabili indicati dal donatore e che i componenti della nuova comunità siano inseriti con gradualità, nel massimo rispetto della persona umana che deve in ogni momento guidare ed ispirare ogni condotta della Fondazione.

Gli immobili o le porzioni di immobile in cui non sia possibile realizzare case-famiglia sono messi a reddito ovvero alienati destinando ogni ricavato alla gestione della Fondazione.

In caso di alienazione è d'obbligo per il Consiglio di Amministrazione stabilire prezzi e condizioni di vendita previa acquisizione di una perizia giurata da professionista abilitato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di non accettare donazioni qualora, per qualsiasi ragione, non lo ritenga di interesse per il

perseguimento degli scopi sociali. Il rifiuto della donazione non deve essere motivato.

Articolo 4 - Organo amministrativo

La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, costituito da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, che durano in carica a tempo indeterminato.

I fondatori Laurindo Ricci e Salvatore Paratore provvedono congiuntamente alla nomina degli altri membri necessari ad integrare il Consiglio di Amministrazione, secondo il numero fissato in sede di atto costitutivo, in ogni ipotesi in cui qualcuno dei consiglieri venga meno.

Allorchè i fondatori siano deceduti ovvero vengano a trovarsi nella impossibilità accertata medicalmente di procedere alla nomina degli altri consiglieri, a ciò provvederà il fondatore superstite e/o ancora capace ed in sua mancanza i consiglieri superstiti mediante cooptazione con delibera assunta all'unanimità.

I membri del Consiglio durano in carica a tempo indeterminato e, ad eccezione del fondatore che riveste tale carica a vita, cessano dalla carica per revoca o dimissioni. La revoca può essere deliberata dagli altri membri del Consiglio all'unanimità, solo per giusta causa e deve essere comunicata al destinatario per raccomandata A.R..

Articolo 5 - Scelta del Presidente

La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore signor Salvatore Paratore, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, se a ciò non ha provveduto il soggetto che ha nominato i consiglieri.

Articolo 6 - Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

Articolo 7 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- a) approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di marzo il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- b) ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali fra le diverse istituzioni o sezioni attraverso le quali perseguirà gli scopi sociali;
- c) il Consiglio ha facoltà di delegare parte delle proprie competenze fra i

propri componenti i quali, in tal caso, avranno obbligo di rendiconto.

Articolo 8 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, o con ogni altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Il consiglio di amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, e ciò a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 9 - Quorum

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 10 - Verbalizzazione

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Segretario

Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.

Articolo 12 - Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione

Il ruolo di consigliere (ma non eventuali altri compiti operativi ad esso affidati) è svolto a titolo volontario e non prevede alcun compenso salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Articolo 13 - Amici della Fondazione

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sono riconosciute "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche di natura privata che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o in beni e/o prestazioni di servizi anche di natura professionale, e ne facciano espressa richiesta.

Gli "Amici della Fondazione" possono costituire Comitanti ed Associazioni o analoghe organizzazioni per supportare organicamente le attività svolte in una o più case-famiglia.

Articolo 14 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Vi è obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Articolo 15 - Scioglimento

In ogni caso di scioglimento della Fondazione vi è obbligo di devoluzione del patrimonio dell'organizzazione a favore di altre Onlus aventi finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, sentendo, ove non vi sia diversa destinazione imposta dalla legge, l'organismo di controllo ex articolo 3, comma 190, della l. 662 del 1996.

Poiché la Fondazione vuole offrire alla disabilità un sostegno privato, alimentato da risorse private e gestito da privati, nella profonda convinzione che le modeste risorse pubbliche devono essere riservate a far fronte alle necessità dei più bisognosi che non possono provvedervi altrimenti, ed essendo questa una precisa volontà e desiderio dei Fondatori, il patrimonio della Fondazione dovrà preferibilmente, nel rispetto delle norme sopra richiamate, essere devoluto a favore di Istituzioni e Fondazioni che abbiano gli stessi fini e che abbiano natura non pubblica.

F.to Laurindo Ricci

F.to Salvatore Paratore

F.to Giampiero Nigro

F.to Antonella Orlandi

F.to Chiara Falcon teste

F.to Serena Bartali teste

F.to Jacopo Sodi Notaio